

Cosa occorre fare per procedere all'abbruciamento Stoppie ?

Con apposita delibera, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'Ambiente approva le Prescrizioni regionali relative alla Campagna antincendi. Il documento contiene le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare innesco di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

In genere dal **primo giugno al quindici ottobre** vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” salvo diversa determinazione indicata nella suddetta delibera.

Nel periodo indicato è vietato:

- accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di braci, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato rischio di incendio boschivo” sono vietate quelle azioni che per condizioni climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

La deliberazione G.R. stabilisce l'elenco di attività che sono vietate, in assenza della prevista autorizzazione, nel periodo di elevato rischio di incendio boschivo

Per quanto riguarda la pratica strettamente agricola di abbruciamento di stoppie è consentita solo in certi periodi e secondo determinate prescrizioni riportate nella deliberaz. G.R.. In relazione al diverso periodo dell'anno si dovrà presentare o una comunicazione o una domanda per ottenere l'autorizzazione all'abbruciamento.

Le domande vanno presentate almeno 10 giorni prima alle Stazioni Forestali e di vigilanza ambientale oppure al Servizio Territoriale del C.F.V.A.

Le violazioni alle Prescrizioni regionali relative alla Campagna antincendi saranno punite a norma dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n° 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032 e non superiore a 10.329.

- Per ulteriori informazioni contattare la Stazione Forestale e di Vigilanza ambientale di Ales, Via Don Milani (ex Casa Circondariale) tel . 0783/912276, fax 0783/91360 o al Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano, Via Donizetti, 15/A - 09170 Oristano, Tel. 0783/308510, Fax 0783/308528;
- Per l'autorizzazione dell'abbruciamento stoppie presentare apposita istanza, compilata secondo i fac simili in distribuzione, alla Stazione Forestale e di Vigilanza ambientale di Ales, Via Don Milani (ex Casa Circondariale) tel . 0783/912276, fax 0783/91360 o rivolgersi presso il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano, Via Donizetti, 15/A - 09170 Oristano, Tel. 0783/308510, Fax 0783/308528, cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it, cfva.sir.or@regione.sardegna.it.